



DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ex Uffici 1, 2, 3
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSA in Docspa/PEC

Alle Associazioni di categoria

Ai Servizi Veterinari delle regioni
e Province autonome

Al Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali

m.brichese@regione.veneto.it;

All'IZSLER

Portale formazione

protocollogenerale@cert.izsler.it

formazione@izsler.it -

formazione@cert.izsler.it

OGGETTO: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429 (DM).
Ulteriori indicazioni operative.

Con la presente si fa seguito alla precedente nota di pari oggetto - prot. n. DGSA/P/9493 del 1/4/2025 – allegata, per fornire ulteriori indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni del Decreto 6 settembre 2023.

Ad integrazione di quanto già rappresentato in merito ai soggetti obbligati alla formazione si precisa che:

- nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, l'obbligo formativo previsto dal DM è a carico del rappresentante legale responsabile di uno o più stabilimenti, il quale può delegare ad ottemperare all'obbligo formativo previsto per gli operatori, la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome. In tal caso, l'operatore ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del DM nell'ambito dei controlli ufficiali, dichiara in documentazione disponibile nello stabilimento,

la persona fisica delegata ad ottemperare all'obbligo formativo e si assicura che la stessa adempia all'obbligo di cui al DM 6 settembre 2025 con le modalità ivi previste;

- qualora l'operatore soggetto all'obbligo formativo sia una persona fisica e risulti registrato in BDN con tale ruolo per più stabilimenti, oltre a dover essere formato egli stesso, può individuare per ogni stabilimento la persona fisica che seguirà i corsi di formazione per gli operatori di cui al DM in quanto si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti
- riguardo ai professionisti degli animali si precisa che ai sensi del DM sono tali coloro che in ragione di una specifica qualifica professionale (ordine o albo professionale) o per lo svolgimento della propria attività professionale si occupano di animali o di prodotti destinati agli animali.

Si fa presente, che l'operatore, o suo delegato o, laddove individuata, la persona che in ogni stabilimento si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti, sono tenuti a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle specifiche mansioni svolte.

Con riferimento, poi, alle tempistiche per l'inserimento dei programmi formativi nella Piattaforma informativa nazionale di cui all'articolo 4, comma 5 del DM (PINFOA), si comunica che i corsi di formazione, validi per il corrente anno, possono essere inseriti fino al 30 settembre p.v.

Ciò in considerazione delle criticità organizzative rappresentate da alcune Associazioni di categoria e legate alla circostanza che il 2025 è il primo anno di applicazione del nuovo sistema di formazione degli operatori e dei professionisti della salute.

A tal fine si chiede alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di assicurare la validazione dei corsi di formazione che saranno inseriti nei prossimi mesi.

In ultimo si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del d.lgs. 136/2022, il mancato adempimento dell'obbligo formativo di cui al DM in argomento costituisce una violazione sanabile e quindi ad essa si applica l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Filippini